



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 febbraio 2021
(OR. en)

6556/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0052(NLE)**

**ECOFIN 184
FIN 138
UEM 41**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 febbraio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 104 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che concede all'Estonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito della pandemia di COVID-19

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 104 final.

All.: COM(2021) 104 final



Bruxelles, 26.2.2021
COM(2021) 104 final

2021/0052 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che concede all'Estonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672
per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito
della pandemia di COVID-19**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischiano seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute alla pandemia di COVID-19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 4 febbraio 2021 l'Estonia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità estoni per verificare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi a breve termine del mercato del lavoro e a misure analoghe, nonché a misure di carattere sanitario dovute alla pandemia di COVID-19. L'aumento riguarda in particolare:

a) un regime a breve termine del mercato del lavoro inteso a salvaguardare i posti di lavoro. L'obiettivo era sostenere i dipendenti del settore privato le cui retribuzioni o orario di lavoro erano stati temporaneamente ridotti a causa della grave situazione di emergenza: i dipendenti avevano ottenuto fino al 70 % della retribuzione media mensile con un massimale di 1 000 EUR al mese per dipendente. Si è trattato di una misura temporanea per il periodo di emergenza compreso tra marzo a maggio 2020. Dato il perdurare dell'impatto dell'emergenza sull'occupazione, nel giugno 2020 il regime di cassa integrazione è stato prorogato e le condizioni sono state adeguate per ridurre il sostegno pubblico per dipendente fino al 50 % al massimo della retribuzione media mensile con un massimale di 800 EUR per dipendente. Per ottenere il sostegno pubblico destinato ai dipendenti, le imprese hanno dovuto versare almeno 150 EUR (lordi) per dipendente al mese, ciascun dipendente ha percepito quindi una retribuzione mensile di almeno 584 EUR, pari al minimo salariale;

b) un'indennità per la salvaguardia del reddito dei genitori che durante l'emergenza hanno dovuto sospendere il lavoro per occuparsi dei figli con bisogni educativi speciali. Si è trattato di una misura temporanea di emergenza per il periodo dal 12 marzo al 17 maggio 2020. L'indennità è stata calcolata sulla base degli oneri sociali corrisposti nel 2019 sulla retribuzione di uno dei genitori. Il sostegno ha coperto il 70 % della retribuzione media giornaliera di un genitore;

c) un regime a breve termine del mercato lavoro per gli artisti freelance, gli allenatori sportivi, i direttori di coro e di gruppi di danza. Si è trattato di una misura temporanea di emergenza per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2020. Gli artisti freelance hanno ricevuto sostegno per un importo pari al minimo salariale per un periodo di due mesi. I direttori di coro e di gruppi di danza popolare e gli allenatori sportivi hanno ricevuto sostegno pubblico pari al 70 % della retribuzione media per il periodo da ottobre 2019 a febbraio 2020, con un massimale di 1 000 EUR al mese per dipendente. Gli allenatori sportivi hanno ricevuto un

sostegno pari al 50 % della retribuzione media ordinaria, mentre il restante 50 % è stato pagato da organizzazioni sportive;

d) una misura di carattere sanitario consistente in spese pubbliche per dispositivi di protezione individuale, forniture e materiali consumabili supplementari;

e) un regime di sostegno a breve termine per gli ospedali volto a compensare i costi di assunzione di personale temporaneo per le unità COVID-19 e le unità di terapia intensiva, più i costi dell'orario di lavoro prolungato per medici, infermieri e altro personale. Ha coperto i costi del fabbisogno supplementare di personale nelle unità COVID-19 e nelle unità di terapia intensiva degli ospedali. Il personale supplementare è stato assunto con retribuzione più elevata (coefficiente 2.0) per mantenerlo motivato durante l'emergenza;

f) un'indennità per i primi tre giorni di congedo per malattia nel periodo dell'emergenza dal 13 marzo al 17 maggio 2020. Il ricorso più frequente ai congedi per malattia e assistenza a causa della COVID-19 è stato compensato per le persone assicurate dal Fondo estone di assicurazione malattia per i primi tre giorni di malattia (che di norma sono a carico del dipendente).

L'Estonia ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere all'Estonia assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio a norma del quale è presentata.

La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il suddetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dalla pandemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dalla pandemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID-19.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

- un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
- un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati

membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; e

- la possibilità di rinnovare il debito.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede all'Estonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito della pandemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito della pandemia di COVID- 19¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) Il 4 febbraio 2021 l'Estonia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti a combattere la pandemia di COVID-19 e ad affrontarne le conseguenze socioeconomiche per lavoratori dipendenti e autonomi.
- 2) Stando alle previsioni, la pandemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall'Estonia per contenerla, con le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per l'Estonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,9 % e al 17,2 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie dell'inverno 2021 della Commissione, il PIL dell'Estonia è diminuito del 2,9 % nel 2020.
- 3) La pandemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Estonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica estone connessa a misure a breve termine del mercato del lavoro e a misure analoghe, nonché il ricorso a pertinenti misure di carattere sanitario in relazione alla pandemia di COVID-19, illustrate ai considerando da 4) a 9).
- 4) Il regolamento governativo n. 130 "Tööhõiveprogramm 2017-2020" del 17 novembre 2016, modificato nel 2020², come indicato nella richiesta dell'Estonia del 4 febbraio 2021, ha introdotto un regime a breve termine del mercato del lavoro per la salvaguardia dei posti di lavoro (in vigore dal 23 marzo 2020). L'obiettivo era sostenere i dipendenti del settore privato le cui retribuzioni o orari di lavoro erano stati

¹ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

² Riigi Teataja (di seguito RT) I, 20.03.2020, 3.

temporaneamente ridotti a causa della grave situazione di emergenza: i dipendenti hanno ottenuto fino al 70 % della retribuzione media mensile con un massimale di 1 000 EUR al mese per dipendente. Si è trattato di una misura temporanea per il periodo dell'emergenza da marzo a maggio 2020. Dato il perdurare dell'impatto dell'emergenza, il regolamento è stato nuovamente modificato³ e applicato nel giugno 2020. Le condizioni del regime di cassa integrazione sono state adeguate per ridurre il sostegno pubblico per dipendente fino al 50 % della retribuzione mensile media del dipendente con un massimale di 800 EUR per dipendente. Per ottenere il sostegno pubblico destinato ai dipendenti, le imprese hanno dovuto versare almeno 150 EUR (lordi) per dipendente al mese, ciascun dipendente ha percepito quindi una retribuzione mensile di almeno 584 EUR, pari al minimo salariale.

- (5) Il regolamento governativo n. 26 "Erivajadusega lapse vanema toetuse saamise ja maksmise tingimused ning toetuse arvutamise alused", del 9 aprile 2020⁴, come indicato nella richiesta dell'Estonia del 4 febbraio 2021, ha introdotto un'indennità per la salvaguardia del reddito di genitori che, durante l'emergenza, hanno dovuto sospendere il lavoro per occuparsi di figli con bisogni educativi speciali. Si è trattato di una misura temporanea che ha coperto il periodo di emergenza dal 12 marzo al 17 maggio 2020. L'indennità è stata calcolata sulla base degli oneri sociali corrisposti sulla retribuzione di uno dei genitori nel 2019. Il sostegno ha coperto il 70 % della retribuzione media giornaliera di un genitore.
- (6) Il regolamento n. 7, del ministro della Cultura, "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele", del 30 aprile 2020⁵, e i regolamenti n. 9, del ministro della Cultura, "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale", del 30 aprile 2020⁶ (in vigore dal 3 maggio all'11 settembre 2020), e "Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord", del 26 novembre 2014, modificato nel 2020⁷, indicati nella richiesta dell'Estonia del 4 febbraio 2021, hanno introdotto un regime a breve termine per gli artisti freelance, gli allenatori sportivi e i direttori di coro e di gruppi di danza. Si tratta di una misura temporanea per il periodo dell'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19. Gli artisti freelance hanno ricevuto un sostegno per un importo pari al minimo salariale per un periodo di due mesi. I direttori di coro e di gruppi di danza popolare e gli allenatori sportivi hanno ricevuto sostegno pubblico pari al 70 % della retribuzione media per il periodo da ottobre 2019 a febbraio 2020, con un massimale di 1 000 EUR al mese. Gli allenatori sportivi hanno ricevuto un sostegno pari al 50 % della retribuzione ordinaria, mentre il restante 50 % è stato versato da organizzazioni sportive.
- (7) L'Estonia ha inoltre introdotto una serie di misure di carattere sanitario per affrontare la pandemia di COVID-19. Ai sensi della legge del Parlamento "Riigi 2020. aasta lisaelarve seadus", adottata il 15 aprile 2020⁸, come indicato nella richiesta

³ RT I, 30.05.2020, 4

⁴ RT I, 10.04.2020, 5.

⁵ RT I, 30.04.2020, 28.

⁶ RT I, 09.09.2020, 4.

⁷ RT I, 05.05.2020, 21.

⁸ RT I, 21.04.2020, 2.

dell'Estonia del 4 febbraio 2021, una misura di carattere sanitario ha consentito l'acquisto, da parte delle amministrazioni pubbliche, di dispositivi di protezione individuale, forniture e materiali consumabili supplementari.

- (8) Il regolamento governativo n. 28 "Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord", del 23 aprile 2020⁹, come indicato nella richiesta dell'Estonia del 4 febbraio 2021, ha introdotto un regime di sostegno a breve termine per gli ospedali volto a compensare i costi di assunzione di personale temporaneo per le unità COVID-19 e le unità di terapia intensiva, più i costi dell'orario di lavoro prolungato per medici, infermieri e altro personale. Il regime copre i costi del fabbisogno supplementare di personale nelle unità COVID-19 e nelle unità di terapia intensiva degli ospedali. Il personale supplementare è stato assunto con una retribuzione più elevata (coefficiente 2.0) per mantenerlo motivato durante l'emergenza.
- (9) Infine il regolamento governativo n. 28 "Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord", del 23 aprile 2020¹⁰, come indicato nella richiesta dell'Estonia del 4 febbraio 2021, ha introdotto un'indennità a favore dei lavoratori subordinati per i primi tre giorni di congedo per malattia. Si è trattato di una misura temporanea per il periodo dell'emergenza dal 13 marzo al 17 maggio 2020. Il ricorso più frequente ai congedi per malattia e assistenza a causa della COVID-19 è stato compensato per le persone assicurate dal Fondo estone di assicurazione malattia per i primi tre giorni di malattia che di norma sono a carico del dipendente.
- (10) L'Estonia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. L'Estonia ha fornito alla Commissione le opportune prove attestanti che la spesa pubblica effettiva è aumentata di 230 000 000 EUR dal 1° febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici della pandemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo in quanto riguarda sia la creazione di nuove misure sia una domanda rafforzata di ricorso alle misure esistenti, che insieme coprono una parte significativa della forza lavoro in Estonia.
- (11) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato l'Estonia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione alla pandemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 4 febbraio 2021.
- (12) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare l'Estonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dalla pandemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l'entità e il rilascio di rate e tranche in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
- (13) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti per distorsioni del funzionamento del mercato interno che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati

⁹ RT I, 24.04.2020, 13.

¹⁰ RT I, 24.04.2020, 13.

membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

- (14) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese dell'Estonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Estonia soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1. L'Unione mette a disposizione dell'Estonia un prestito dell'importo massimo di 230 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.
3. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore dell'Estonia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranches. Le scadenze delle tranches della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranches successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.
4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
5. L'Estonia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
6. La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranches.

Articolo 3

L'Estonia può finanziare le seguenti misure:

- (a) un regime a breve termine del mercato del lavoro per la salvaguardia dei posti di lavoro, come previsto dal regolamento governativo n. 130 "Tööhõiveprogramm 2017-2020", del 17 novembre 2016, modificato nel 2020;

- (b) un sussidio per la salvaguardia del reddito dei genitori che durante l'emergenza hanno dovuto sospendere il lavoro per occuparsi dei figli con bisogni educativi speciali, come previsto dal regolamento governativo n. 26 "Erivajadusega decade vanema toetuse saamise ja maksmise tingimused ning toetuse arvutamise alused", del 9 aprile 2020;
- (c) un regime a breve termine a favore di artisti freelance, allenatori sportivi, direttori di coro o gruppi di danza, come previsto dal regolamento n. 7 del ministro della Cultura, "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele", del 30 aprile 2020, e dai regolamenti n. 9 "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale", del 30 aprile 2020, e "Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord", del 26 novembre 2014, modificato nel 2020;
- (d) una misura di carattere sanitario che ha consentito l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di dispositivi di protezione individuale, forniture e materiali consumabili supplementari, come previsto dalla legge del Parlamento "Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadus" del 15 aprile 2020;
- (e) un regime di sostegno a breve termine per gli ospedali volto a compensare i costi di assunzione di personale temporaneo per le unità COVID-19 e le unità di terapia intensiva, più i costi dell'orario di lavoro prolungato per medici, infermieri e altro personale, come previsto dal regolamento governativo n. 28 "Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord" del 23 aprile 2020;
- (f) un'indennità per i primi tre giorni di congedo per malattia, come previsto dal regolamento governativo n. 28 "Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord" del 23 aprile 2020.

Articolo 4

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*